

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 30 LUGLIO 1954

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Ammasso volontario dei bozzoli » (497)
(Di iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 273, 278, 279, 280, 283
BOSI	274, 281
CARELLI, <i>relatore</i>	279, 282
FABBRI	273, 279, 280, 282
FANTUZZI	282
LIBERALI	274
MONNI	281
TARTUFOLE	274, 276, 279, 280
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	283

La seduta è aperta alle ore 8,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone e Stagno.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Tartufoli. Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Ammasso volontario dei bozzoli » (497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri: « Ammasso volontario dei bozzoli ».

FABBRI. Dichiaro subito di essere contrario a questo disegno di legge presentato dal collega Tartufoli, e che reca la firma anche di un collega del mio Gruppo, il senatore Liberali.

Sono contrario perchè non ammetto che ci si avveda della necessità di intervenire soltanto quando la situazione è disperata in un determinato settore.

Mi rendo conto, però che la crisi in atto in questo settore dell'economia italiana, colpisce soprattutto i conduttori di bozzoli, perchè, in definitiva, sono essi che ci vanno di mezzo. Orbene, costoro, se non si provvedesse, potrebbero trovarsi di fronte ad una situazione molto difficile; e, con loro, verrebbe a trovarsi in situazione difficile tutto questo ramo dell'industria, perchè quando vi sono momenti di incertezza, relativamente ad

un determinato prodotto agricolo, il contadino si ferma subito in quella produzione, per vedere come si mettono le cose.

Ritengo quindi che il disegno di legge possa essere approvato solo se opportunamente modificato.

La preoccupazione d'ordine generale che noi abbiamo e che dovrebbe attirare la vostra attenzione, è questa: non vorremmo che venisse fuori una legge che aiutasse solo coloro che, quando le cose andavano bene, hanno guadagnato milioni, e che ora che le cose non vanno più bene, si rivolgono allo Stato e chiedono il suo ausilio.

La cosa principale sarà di vedere come funzionerà questo ammasso volontario, per il quale concetto fondamentale sembra essere quello che lo Stato non deve intervenire con nessuna spesa, non deve rimetterci niente.

Rimane poi chiaro, penso, che se qualche agricoltore non vorrà portare il suo prodotto all'ammasso lo venderà sul mercato libero, ne farà insomma quello che crede.

Un altro punto su cui bisognerà fare attenzione, è quello del prezzo d'ammasso. È questo un altro problema che sottopongo all'onorevole presentatore ed agli onorevoli colleghi. Il prezzo per l'acquisto dal produttore sarà effettivamente stabilito dalla Commissione prevista da questo disegno di legge d'accordo col Governo, con la garanzia di nessuna speculazione? Tale prezzo dovrebbe essere stabilito dalla Commissione, che noi chiederemo sia completata con altri elementi, e diretta soprattutto dal Ministero, che dovrebbe vigilare sull'andamento dei mercati, per poi proporre un prezzo che effettivamente risponda a quello che è il valore in quel momento del bozzolo.

LIBERALI. Appartengo ad una delle poche zone d'Italia dove la bachicoltura resiste. Io ho fondato quarant'anni or sono un essiccatoio cooperativo ed ho una certa pratica di quello che avviene nel campo dei bozzoli.

Desidero quindi far presente alla Commissione che l'ammasso, attualmente, c'è, e tutto il Friuli è pieno di essiccatoi cooperativi e di società che fanno l'ammasso. Per il bozzolo infatti non si può fare come per il granturco, che si mette, ad un certo momento, nel gra-

naio: il bozzolo deve essere essiccato prima di provvedere ad ogni altra operazione.

Quindi, l'organizzazione c'è, l'organizzazione domanda solo una protezione del prezzo. Ora, la Commissione non deve fissare certe delle norme che stabiliscano il prezzo dei bozzoli; ma perchè il filandiere non sia costretto a prendere per il collo il produttore, bisogna fare in modo che, quando questo prodotto della seta viene esportato — oltre la metà della produzione attuale di filati di seta viene esportata — e ne possa ricavare dalla vendita un prezzo adeguato a quel che debbono essere pagati i bozzoli.

Come dicevo, l'ammasso esiste già nel Friuli, particolarmente nella provincia di Treviso, e non so se ciò avvenga anche nella provincia di Cremona...

TARTUFOLI. Certamente, ad anche in Piemonte!

LIBERALI. La merce resta dunque in mano degli essiccatoi, che la vendono quando ritengono sia giunto il momento più opportuno. Ma perchè il prezzo sia sostenuto, perchè l'industriale possa andare incontro al produttore dei bozzoli, bisogna che sia compensato da un equo prezzo della seta.

Ora, all'estero questo equilibrio non c'è, perchè tutta la produzione giapponese pesa sul mercato mondiale e costa meno della nostra.

In secondo luogo dobbiamo pensare che l'ammasso dei bozzoli non avviene certo come avviene l'ammasso dell'olio o come avviene l'ammasso degli altri prodotti, ammassi che sono stati approvati dalle sinistre, sia pure con poca convinzione; l'ammasso dei bozzoli è una cosa del tutto diversa e la Commissione deve rendersi conto che il denaro del fondo di compensazione non va direttamente in tasca al produttore.

Concludendo, noi riteniamo che non sia il caso di chiedere il passaggio del provvedimento in Assemblea, pur reputando opportuno che vengano modificati alcuni articoli.

BOSI. Io non so quale sia il giudizio che i colleghi si sono fatto su questo progetto di legge; a me ha fatto l'impressione di un progetto di legge di nuovo tipo, che si propone

di raggiungere determinati effetti percorrendo una strada curva, non diritta.

Quando infatti ci siamo proposti di favorire le esportazioni, abbiamo approvato delle leggi per favorire le esportazioni, non abbiamo discusso un progetto di legge per ammassare una materia prima. Ora qui si parla di ammasso di bozzoli, ma il disegno di legge tende a sovvenzionare le industrie che esportano la seta. Mi pare quindi che ci sia già una singolarità in questo progetto di legge, che va esaminata da parte dei componenti della Commissione, perchè la prima esigenza della legislazione è quella della chiarezza. Mi pare che questo provvedimento dovrebbe essere discusso, semmai, congiuntamente — se si volesse lasciare unita, così come è, la materia — dalle Commissioni dell'agricoltura e dell'industria e commercio, perchè questa materia riguarda l'ammasso dei bozzoli, e cioè l'agricoltura, ma riguarda soprattutto le sovvenzioni alle esportazioni, e quindi il Ministero del commercio con l'estero ed anche il Ministero dell'industria e commercio.

Del resto ho forti dubbi — malgrado ci sia da parte di tutti noi la volontà di conciliare gli interessi più opposti — che si possano, attraverso una legge che ha degli scopi divergenti, conciliare gli interessi dei produttori di bozzoli con quelli dei tessili che esportano la seta.

Comunque, a parte ogni altra considerazione, si tratta di stabilire con questo disegno di legge chi in definitiva provvederà a tutelare il produttore di bozzoli. Perchè il produttore di bozzoli non c'entra per niente in questo provvedimento. Si stabilisce che ci sarà l'ammasso. Giustamente diceva il collega Liberali che l'ammasso già c'è, perchè nel Friuli ci sono già gli essiccatoi cooperativi. Ed allora, a che cosa serve dire che viene istituito l'ammasso volontario, quando c'è già? A che cosa serve dire questo, quando non c'è alcuna garanzia di prezzo? Se vi è una tutela per il produttore di bozzoli, questa ha luogo attraverso gli essiccatoi cooperativi, che vendono il prodotto in prosieguo di tempo, al miglior prezzo. Ma questa è una cosa a parte.

Dunque, non nego l'opportunità che ci sia una relazione tra il prezzo della seta lavorata a quello dei bozzoli, relazione peraltro molto

generica in una situazione normale. Ma, in una situazione quale quella dell'industria serica italiana, e direi mondiale, data la situazione in cui i prezzi della materia prima si trovano, estremamente depressi, è chiaro che la produzione dei bozzoli diminuisca per un fenomeno di vasta portata. Quindi si ha un mercato perennemente in crisi perchè diminuisce la produzione di bozzoli e diminuisce, di conseguenza, la produzione della seta. In questa situazione, occorrono dei provvedimenti organici, completi, che tendano ad una difesa prolungata del prodotto, attraverso gli anni, per cercare di aspettare il momento della ripresa, se questo ci sarà. E questi provvedimenti debbono riguardare soprattutto il produttore della materia prima, ma in una maniera veramente seria.

Il Giappone comincia con lo stabilire il prezzo dei bozzoli e poi stabilisce la protezione da dare a tutta l'industria serica nazionale. Se si fa questo, si può avere una giustificazione per un intervento legislativo; diversamente, che cosa avverrà con questo disegno di legge? il progetto di legge stabilisce solo questo: i filatori danno un contributo, il Ministero dell'agricoltura darà a sua volta dei premi per sostenere le esportazioni, ma a chi? A coloro che esporteranno!

E, inoltre, c'è da osservare: il fondo che si raccoglie è sufficiente allo scopo? È questa una prima domanda. In secondo luogo, si chiede, quali sono i criteri che la legge deve pure stabilire per la concessione di questi premi? Quando noi abbiamo votato dei disegni di legge che stabilivano un compenso per favorire l'esportazione, abbiamo fissato un criterio. Qui non si dice quali saranno le categorie che avranno questo compenso, perchè si può esportare il bozzolo, il filato, il tessuto. Non c'è pertanto nessuna garanzia e non sappiamo, votando questo disegno di legge, a chi andranno i contributi: questa è la verità. Ho cercato di fare qualche calcolo; mi sarò sbagliato, ma mi domando: sono sufficienti questi contributi che vengono dati dai filandieri o per meglio dire, malgrado i filandieri — perchè pare che ci siano delle resistenze da parte dei filatori, mentre la categoria dei tessili è favorevole — ammesso anche che si arrivi a circa mezzo miliardo, per sostenere non solo

qualche gruppo che esporta, ma per avere la possibilità di mantenere alti i prezzi dei bozzoli e dei filati? Ed ammesso che a questo si possa arrivare, come si può stabilire il prezzo generale quando non c'è fissazione di prezzo per la materia bozzolo? E come si può fare perchè il vantaggio, che deriva da una manovra per tener alti i prezzi, non vada soltanto all'uno o all'altro e in definitiva per evitare che non vada ai produttori di bozzoli, che sono coloro che maggiormente hanno sopportato la crisi?

Non abbiamo nessuna garanzia di ciò in questo progetto di legge, per cui io sarei del parere di scindere la materia. Vogliamo favorire e tutelare i produttori di bozzoli? D'accordo, ma stabiliamo allora veramente un modo per tutelarli. Vogliamo tutelarli, questi produttori di filati, quando esportano il loro prodotto? D'accordissimo: facciamo allora un provvedimento d'intesa col Ministero del commercio con l'estero. Facciamo insomma dei provvedimenti i quali siano però ben chiari e precisi, cercando di evitare, nella misura del possibile, che il vantaggio vada a favore di una categoria, senza che le altre ne beneficino in alcuna maniera.

Concludendo, ci sembra che questo progetto di legge sia assolutamente non chiaro e non possa raggiungere lo scopo che interessa noi, di proteggere i produttori di bozzoli. Ci interessano in generale anche gli altri problemi, ma ci sono anche altri organismi, altre Commissioni che possono occuparsene.

Per queste ragioni siamo contro il progetto di legge stesso.

TARTUFOLI. Vorrei farvi, brevemente, la genesi di questo provvedimento, perchè credo che così risponderò indirettamente alle obiezioni che sono state sollevate.

Ad un determinato momento, tutte le categorie seriche, tutte, dai tessitori agli agricoltori, postularono al ministro Malvestiti la possibilità di concedere la restituzione, agli esportatori, del dazio, previsto dalla legge protettiva, del 13 per cento sulle sete. Questa richiesta, accettata da tutti, il ministro Malvestiti la discusse e cercò di farla propria; però, incontrò impedimenti nella tecnica e

nell'impostazione generale del problema da parte delle superiori autorità.

Dimenticavo di dire che in qualsiasi momento, anche quando per ipotesi il prezzo nostro nazionale fosse inferiore al prezzo internazionale, ci sarebbe stata la restituzione.

Ed abbiamo avuto dei periodi, a questo proposito, in cui le nostre sete hanno avuto quotazioni inferiori a quelle delle sete giapponesi, che avevano una legge di stabilizzazione, da 100.000 yen a 140.000 yen per balla di 60 chili. Per cui, ad un certo momento, essendosi portato il prezzo a 240.000 yen sul mercato internazionale, ci siamo trovati nel mercato nostro con prezzi inferiori.

Quindi, ci sarebbe dovuta essere una convenzione mobile, nel senso che questa restituzione avesse luogo non in funzione di un automatismo, ma in rapporto di ogni chilo di seta esportata. Perchè, qualunque cosa si esporti, bozzoli, filati, tessuti, si ritorna al bozzolo. Non potendoci essere una convenzione mobile, bisognava trovare un'altra soluzione.

Ma non basta: i settori serici soffrono — e l'onorevole Liberali ce ne può dare atto, perchè conosce quanto me la situazione di questo settore — di un disaccordo completo nell'ambito delle varie categorie; mentre, se c'è un ciclo che deve marciare compatto, per la tutela al massimo delle possibilità di produzione, questo è il ciclo bachisericolo, perchè tutti i settori sono d'accordo nel riconoscere che non vi può essere sericoltura se non ci sono i bozzoli, e questi certo non ci saranno se non viene assicurato un prezzo minimo, per cui l'agricoltore sia allettato a produrli. Data questa impostazione, quel che manca è l'unità di azione e di direttiva per riuscire ad ottenere che questo linguaggio comune sia portato sul piano della realtà.

Che cosa necessitava? Rendere ufficiale l'ammasso volontario attraverso enunciazioni di legge che l'estendessero a tutte le provincie. Perchè è vero che Treviso alleva 55 mila once di bozzoli, che Udine ne alleva 45 mila, Venezia 15 mila, Padova 4 mila, Vicenza 1.000, Verona 3.400, Brescia 25 mila, Cremona 7 mila, tutto il Piemonte 8 mila e che 2 mila once ne alleva la Calabria, e 4.000 le Marche, ma ci sono anche molti altri territori dove questo allevamento è praticamente sconosciuto.

Ed allora ci siamo recati, tutte le categorie seriche, dal Ministro dell'agricoltura, gli abbiamo prospettato le nostre idee, ed abbiamo trovato questa formula. Il Ministro ha detto: agite voi, per far presto, perchè si trattava di far più presto di quello che poi non si è fatto; ed abbiamo presentato pertanto il disegno di legge.

Che cosa è avvenuto? Proprio per quelle stesse ragioni, che con molta legittimità ha esposto il senatore Bosi, il disegno di legge così come è congegnato non è risultato chiaro a tutti gli interessati. Perchè anche nella relazione molte cose non abbiamo potuto dirle perchè contrastano con quelle che sono le norme stabilite nei nostri trattati commerciali e con le convenzioni internazionali.

L'anno scorso il prezzo del bozzolo è stato di 750 lire, perchè le sete erano attorno a 7.500 lire. Che cosa si è verificato quest'anno? Si è verificato, che abbiamo potuto vendere sul mercato interno le sete sulla base di 8.500 lire, ed il consumo interno ha assorbito la produzione normale, cioè il 50 per cento circa dei filati. Ma, quando si è trattato di realizzare l'altra metà di produzione di filati, destinata alla esportazione, ci siamo trovati a fare i conti con il Giappone che, avendo fatto una triangolazione con lo zucchero, stabilendo un aumento di prezzo dello zucchero cubano, ha potuto ridurre, come è noto, mediante premi agli esportatori, il prezzo dei suoi filati di seta.

Ed allora i filati di seta sul mercato internazionale hanno subito un ribasso e sono andati a 6.500 lire. Il filandiere si è trovato pertanto a dover perdere circa 2.000 lire al chilo. Ed allora, che cosa ne è derivato? Che quest'anno l'ammasso si è aperto a 450 lire e gli agricoltori che l'anno scorso avevano preso più di 700 lire, si sono dovuti contentare di 450 lire. Per fortuna la parola d'ordine era rappresentata dalla enunciazione di questo provvedimento, perchè io ebbi la prudenza di difendere delle notizie, circa questo provvedimento, e di portarle a conoscenza di tutti gli interessati alla bachicoltura italiana.

Si è creata quindi una situazione per cui i bozzoli sono stati pagati con un prezzo aperto, cioè con riferimento al prezzo delle sete successive. Orbene, tutto quanto faremo in favore

della esportazione delle sete, tutto questo andrà a vantaggio anche del bozzolo.

Dice giustamente il senatore Bosi: qui tutto questo non è detto. Dopo quello che ho accennato, lui ne comprenderà certamente le ragioni.

Perchè ho atteso fino ad oggi per presentare alla Commissione questo disegno di legge? Perchè fino alla settimana scorsa le categorie seriche hanno discusso, litigato, consigliato; finalmente si sono messe d'accordo nel riconoscere che il provvedimento è necessario, che è frutto di una valutazione assolutamente esatta del problema serico, valutazione che a me deriva da ben quarant'anni di esperienza in questo settore, e non solo a me, ma a ciascuno di quanti sia interessato in questo settore dell'industria, quali Granzotto di Pordenone, Zanotti di Milano, Tartufoli che vi parla e che non ha diretti interessi in giuoco in questa particolare materia, ma li ha solo di riflesso. La mia industria, infatti, produce semi per bozzoli, e se l'agricoltore ad un certo momento decide di non produrre più bozzoli e di dedicarsi invece ad un'altra attività agricola, è pienamente padrone di farlo; ma questo non è piacevole per me, perchè penso ai miei 400 operai di Ascoli Piceno e mi sento assillato dal problema sociale di questi operai, dalla necessità che essi hanno di guadagnare per sé e per le loro famiglie.

Orbene, che cosa è avvenuto di quegli industriali di cui parlavo prima? Si sono messi d'accordo, ma non si sono fermati a questo, perchè hanno affrontato lo studio dettagliato di due regolamenti: l'uno, per quel che riguarda l'ammasso; l'altro, per quel che riguarda il funzionamento di questo fondo-conguaglio che è amministrato dalla Commissione di cui all'articolo 4 del disegno di legge, costituita da agricoltori produttori di bozzoli, nella loro espressione più autentica, perchè nell'organismo dell'Associazione nazionale bachicoltori ci sono tutte le rappresentanze dai produttori, dai coltivatori diretti ai mezzadri, ai piccoli proprietari ed ai piccoli fittavoli, che sono la massa dei 200.000 allevatori di bachi che esistono oggi in Italia. Una volta accordatesi le categorie interessate, ho fatto sì che questo disegno di legge fosse messo all'ordine del giorno della Commissione.

Questo anche perchè quest'anno, — e sono fiero di darvi questa comunicazione, perchè è frutto di una mia particolare fatica che dura da ben tre anni — avremo un incontro bilaterale con i Giapponesi per una possibile intesa di natura internazionale, poichè siamo al momento i due unici produttori di seta del mondo e vogliamo arrivare al Congresso internazionale di Bruxelles del prossimo anno con un allineamento delle nostre forze sul piano tecnico, specifico, perchè vogliamo mettere in comunione i nostri sforzi con i loro, per cercare di aumentare i progressi della sericoltura mondiale; perchè noi vogliamo che questa fibra eletta, che va ai consumi ricchi, possa essere difesa sul piano qualitativo, oltre che su quello quantitativo. E questo interessa anche il Giappone, perchè anche questa Nazione comincia a soffrire di quel malanno di cui soffriamo oggi noi, della scarsa produzione di bozzoli, a causa del basso prezzo a cui questi vengono pagati ai produttori. Dobbiamo ricordare che i Giapponesi, nello scorso anno, hanno pagato anche 900 lire al chilo il prodotto della primavera, 850 lire il prodotto estivo e 800 il prodotto autunnale, perchè loro hanno tre prodotti, a primavera, nell'estate ed in autunno.

Io vorrei permettermi di rivolgere all'amico Bosi, un appello: sono qui garante verso di voi, personalmente, fisicamente, come senatore, di quella che è la funzionalità del sistema in rapporto a questo accordo integrale, che i settori serici hanno fatto in questi giorni. L'ultimo telegramma pervenuto dalle categorie interessate l'ho consegnato al senatore Bertone, perchè lo acquisisse nella documentazione, a sua tranquillità. Sono garante verso di voi, lo ripeto, per queste asserzioni che ho fatto e per la funzionalità del sistema che proponiamo.

Siamo d'accordo con il senatore Bosi che sarebbe stato meglio dare una forma più esplicita a questo disegno di legge, che sarebbe stato meglio dire, senza tante tergiversazioni, allo Stato: dateci 1000 lire di premio per l'esportazione; questa sarebbe stata la forma migliore, ma quando ci troviamo in una situazione di bilancio tale, per cui è preclusa questa possibilità di appello e di attesa, che cosa altro ci resta? Non ci resterebbe al-

tro da fare se non quello che è possibile in una industria diretta da un solo industriale, cioè determinare un prezzo interno perchè questo dia margini tali da consentire anche il mercato di esportazione.

Questo che vi ho detto non possono farlo 200 filandieri per conto loro. Se facciamo pagare 300 lire per ogni chilo di filato di seta che viene prodotto, queste 300 lire non le ricaveremo in funzione della speculazione del singolo, ma il giorno in cui avremo esportato tanti chili di filati quanti sono necessari per mantenere l'equilibrio interno. Ed è il Comitato, istituito dal Ministero dell'agricoltura e foreste, con la partecipazione operante e presente di tutti noi che abbiamo responsabilità nel settore, che regolerà l'andamento della situazione.

È forse una pretesa da parte mia di chiedere un gesto di fiducia amichevole, ma siccome non posso prolungare la mia esposizione per delle ore, come dovrei fare se volessi dare in dettaglio la risposta, mi affido alla vostra benevola cordialità e colleganza perchè questo disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato, a decorrere dalla campagna 1954, a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale ed a fissare le relative modalità.

(È approvato).

Art. 2.

Per agevolare il collocamento del prodotto ammassato, è istituito un fondo, nel quale sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 30 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco conferito all'ammasso.

Gli eventuali interessi attivi prodotti dal fondo suddetto saranno portati in aumento dello stesso.

FABBRI. Vorrei chiedere se fosse possibile, relativamente al prezzo per chilogrammo di bozzolo che dovrà essere fissato, se ci si potesse impegnare, fin da questo momento, affinché questo prezzo fosse annunciato prima dell'inizio dell'allevamento. Crederei opportuno dirlo, perchè questo mette in condizione di maggior tranquillità coloro che debbono produrre il bozzolo. Perchè è vero che, in certe zone, vi sono i Consorzi, ma in molte altre, per esempio nelle mie zone, questi Consorzi non ci sono ed i contadini, ed i braccianti coltivano i bozzoli per ricavarne un piccolo profitto. Quindi, se noi diamo loro la garanzia, prima dell'inizio dell'allevamento, di un prezzo che rappresenti per loro una certa convenienza, facilitiamo l'allevamento migliorandolo e dando al tempo stesso tranquillità al lavoro di questi modesti allevatori.

TARTUFOLI. Posso assicurare il collega Fabbri che nella regolamentazione che si sta perfezionando e che è in corso di predisposizione, è previsto che il Ministro dell'agricoltura in aprile debba annunciare il suo programma, cioè prima della distribuzione delle bacoline.

Comunque, un ordine del giorno in tal senso possiamo farlo benissimo ed io lo voterei senz'altro. In esso potremmo esprimere il voto che le disposizioni annuali del Ministro dell'agricoltura debbano essere emanate entro il mese di aprile.

CARELLI, *relatore*. La Commissione si esprimerà certamente in favore di un ordine del giorno — se esso sarà presentato — nel quale si dica che prima della campagna baccologica sarà bene che gli Organi interessati facciano conoscere il prezzo che verrà pagato all'ammasso. Evidentemente, questo rappresenta un incentivo alla produzione dei bozzoli.

FABBRI. Mi riservo di presentare un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato prima lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio stabiliranno le modalità che dovranno regolare l'amministrazione del fondo suddetto e disporranno le erogazioni a carico del fondo stesso per gli scopi di cui al precedente articolo 2, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 4.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per l'industria e il commercio provvederà, con proprio decreto, ad istituire una Commissione composta di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di un rappresentante dell'Ente nazionale serico, di un rappresentante dei produttori di bozzoli, nonché di un rappresentante dei relativi e collegati enti gestori dell'ammasso, di un rappresentante degli industriali filandieri, di un rappresentante degli altri settori industriali serici interessati e di un rappresentante dei commercianti.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina del presidente e del vice presidente della Commissione.

Alla carica di presidente potrà anche essere chiamata persona di particolare competenza nel campo serico, non compresa fra i componenti di cui al precedente comma.

La Commissione ha sede presso l'Ente nazionale serico.

Essa avrà il compito di:

1) vigilare sull'osservanza delle norme impartite per la esecuzione dell'ammasso bozzoli, e controllare il regolare andamento dell'ammasso stesso;

2) intervenire nelle contestazioni che dovessero sorgere tra i conferenti, l'ente ammassatore e gli acquirenti per trovare un'equa soluzione delle vertenze;

3) amministrare il fondo costituito con il contributo di cui al precedente articolo;

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

24ª SEDUTA (30 luglio 1954)

4) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pareri su quanto concerne l'applicazione della presente legge. Analoghi pareri potrà esprimere su richiesta del Ministero dell'industria e commercio.

TARTUFOLI. Relativamente a questo articolo, mi permetto di raccogliere l'invito che ho sentito fare dal senatore Fabbri, di inserire cioè i rappresentanti sindacali in seno alla Commissione prevista da questo articolo. Non ho nessuna obiezione da fare a tal proposito. anzi posso dire, per esperienza vissuta, che nel Comitato previsto dalla legge del 1948, che ho presieduto, la rappresentanza dei Sindacati è stata la collaboratrice più efficace di questo Comitato. Quindi propongo di aggiungere, dopo le parole: «... di un rappresentante dei produttori di bozzoli» le altre: «... di due rappresentanti sindacali del settore bachisericolo».

Infatti i produttori di bozzoli, che sono per lo più piccoli proprietari, sono riuniti in un'Associazione nazionale dei bachicoltori, cui fanno capo tutti i 200.000 bachicoltori italiani. Quelli che non sono rappresentati in senso specifico possono essere i salariati fissi del cremonese, ad esempio, ed i lavoratori della filatura, perchè costoro non ci sono nella Commissione di cui all'articolo 4. Quindi, mi sembrerebbe giusto introdurre due rappresentanti dei lavoratori del ciclo bachisericolo, di cui uno che rappresenti, ad esempio, i salariati fissi e l'altro i lavoratori delle filande.

FABBRI. Mi dichiaro favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Tartufoli, per cui, all'articolo 4, dopo le parole: «di un rappresentante dei produttori di bozzoli», si aggiungono le altre: «di due rappresentanti sindacali del settore bachisericolo».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'ammasso dei bozzoli regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

(È approvato).

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati di seta tratta semplice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, sono stabilite nella misura di lire 600 per ogni chilogrammo di prodotto.

(È approvato).

Art. 6-a.

Sui manufatti e sulle confezioni importati dall'estero e costituiti dai filati indicati nel precedente articolo, da soli o in misto con altri filati, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui i manufatti e le confezioni risultano composti.

(È approvato).

Art. 6-b.

L'imposta di fabbricazione sui filati di seta tratta semplice di produzione nazionale continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale sulla base della misura unitaria di imposta vigente nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero e tipo delle bacinelle installate e funzionanti nonchè della durata della lavorazione.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, nuovi canoni di abbonamento nei confronti dei filandieri di seta da calcolarsi al netto della quota parte dei filati esportati all'estero stabilita nel 50 per cento della produzione. Nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

(È approvato).

Art. 6-c.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'entrata in bilancio del maggiore introito derivante dall'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti.

(È approvato).

Art. 6-d.

La erogazione della somma occorrente per il funzionamento del fondo di cui al precedente articolo 2 non potrà superare per ciascun anno l'ammontare complessivo dei canoni annuali di abbonamento stabiliti in applicazione dell'articolo 6-b detratta la somma di 50 milioni, per quota parte spettante all'Erario quale canone attualmente riscosso.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 8.

Per i bozzoli prodotti nella campagna 1954 il versamento delle 30 lire per chilogrammo, di cui all'articolo 2, sarà effettuato per le partite che siano state conferite, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, agli ammassi volontari organizzati nella suddetta annata di produzione e che verranno indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le provvidenze che saranno disposte a carico del fondo di cui all'articolo 2 saranno applicabili a tutti i prodotti provenienti da bozzoli di produzione 1954. L'annata di produzione dovrà essere attestata dall'Ente nazionale serico.

(È approvato).

BOSI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto, prima che il disegno di legge sia approvato nel suo complesso.

Io ho ascoltato la risposta del collega Tartufoli alle mie obiezioni al progetto di legge. Sostanzialmente il collega Tartufoli ha riconosciuto la poca chiarezza del disegno di legge, ammettendo che non si sappia quel che c'è dietro e che cosa si voglia fare.

Questo disegno di legge serve, ha detto in sostanza il collega Tartufoli, alle categorie interessate che hanno raggiunto un accordo sul funzionamento del provvedimento. Si tratta, sostanzialmente, allora — senza voler fare nessuna particolare allusione — di una legge delega a queste categorie.

Noi riteniamo che, a parte le considerazioni già fatte prima sulla funzionalità del sistema in rapporto alla necessità di difesa della bachicoltura italiana e della sericoltura italiana, sia necessario in questo campo un sistema molto più chiaro e completo, prendendo esempio da quello che hanno fatto i Giapponesi.

Il collega Tartufoli ha insistito che questa è forse la strada migliore per superare la crisi della sericoltura italiana e per meglio compensare coloro che producono la materia prima. Staremo a vedere, vedremo all'opera il provvedimento e trarremo gli insegnamenti necessari.

Ricordo però che, in qualunque caso il legislatore debba intervenire, egli deve regolare tutti i rapporti e non guardare ad uno solo di essi, perchè lo Stato non può fare da paravento a nessuno.

Ecco le ragioni fondamentali per cui, ripeto, non possiamo votare a favore del progetto di legge.

Voteremo quindi contro perchè riteniamo, prima di tutto, che coloro che ci dovrebbero principalmente interessare come Commissione dell'agricoltura, cioè i produttori di bozzoli, non siano direttamente tutelati da questa legge, ma che se le cose andranno bene riceveranno qualche cosa; in secondo luogo, perchè riteniamo che sia necessario potenziare la nostra bachicoltura nell'ambito di una legge completa, che tuteli questo importante prodotto italiano.

MONNI. Mi sembra indispensabile, signor Presidente, per la regolarità della discussione dal punto di vista procedurale, che venga chiarita la questione relativa alla proposta di so-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

24ª SEDUTA (30 luglio 1954)

sponsiva della discussione, proposta presentata in una passata seduta dal senatore Fantuzzi. Tutti i colleghi ricordano come noi sospendemmo la discussione su questo disegno di legge perchè il collega Fantuzzi disse che, d'intesa con altri colleghi, chiedeva che questo disegno di legge fosse discusso in Aula.

Ho sollevato la questione per un'esigenza di chiarezza. Ora, quella riserva del collega Fantuzzi, dato che abbiamo proceduto all'approvazione degli articoli e ci disponiamo all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, quella riserva, dicevo, è necessario che venga sciolta.

CARELLI, *relatore*. Faccio presente al senatore Monni come la sua preoccupazione non abbia ragione di sussistere, poichè in realtà non è stata presentata dal collega Fantuzzi una vera e propria proposta di rimessione in Aula del disegno di legge, ma è stata formulata soltanto una riserva, riserva che può ritenersi ora perfettamente sciolta, perchè nel corso di questa discussione, se avesse voluto, il senatore Fantuzzi avrebbe potuto presentare formalmente tale richiesta.

Quale relatore, desidero esprimere il voto che le singole categorie che sono interessate in questo settore si uniscano sempre più. È questo il primo tentativo che viene fatto, senatore Bosi, per sollevare lo Stato da un impegno che potrebbe essere pesante. È questo un primo tentativo di iniziativa collettiva delle varie categorie che si uniscono per difendere un prodotto nazionale. Nel passato, abbiamo rilevato la necessità per queste categorie non dico di unirsi, ma addirittura di organizzarsi in un unico ente. Questo sarà forse il meglio che si possa immaginare, ma, non potendo ottenere il meglio, accontentiamoci di questo primo tentativo come stimolo a sempre migliori conquiste.

FANTUZZI. Signor Presidente, io avevo avanzato riserva circa la richiesta che la discussione di questo disegno di legge fosse fatta in Aula. In seguito ad incontri che abbiamo avuto, la richiesta decadde per la mancanza del numero di senatori stabilito dal Regolamento per la presentazione di tale richiesta.

Io allora coscientemente avevo fatto quella

riserva, circa la rimessione del disegno di legge all'Aula, perchè a questo disegno di legge sono contrarissimo per due motivi fondamentali. Il primo, che non è il prevalente, è che esso introduce una anormalità nel nostro sistema legislativo e tributario, che se prendesse piede un po' dappertutto, non so dove andremmo a finire; e mi risulta che, in proposito, nella Commissione finanze e tesoro vi sono state delle riserve. Il secondo motivo è che qui noi votiamo una legge-delega in favore di determinate categorie che debbono regolamentare questa materia — sia pure con l'intervento del Ministro dell'agricoltura — nel modo che crederanno più opportuno. Noi abbiamo avuto delle altre esperienze a proposito di ammassi volontari e di ammassi non volontari. Cito un caso solo di ammasso volontario, quello del grano. L'anno scorso è avvenuto quel che è avvenuto — e voi tutti dovreste saperlo —; è avvenuto che in seguito ad un accordo fra Federconsorzi e qualche produttore, soprattutto qualche grosso produttore, qualche agrario, estromettendo e non tenendo in considerazione le richieste dei piccoli agricoltori, si è fatto quel che si è voluto.

Questo per dirvi che io non credo in quella pletorica Commissione prevista dal disegno di legge e non comprendo bene quali vantaggi o benefici possano realmente avere coloro che noi vogliamo e dovremmo soprattutto tutelare, cioè i produttori di bozzoli, che sono quelli che a noi interessano.

La mia opposizione, ho creduto bene precisarlo, è quindi una opposizione motivata, e motivata da queste e da altre ragioni, che per brevità non tornerò ora a dire.

FABBRI. Presento, insieme ai colleghi Bosi, Petti, Ristori, Grammatico e Liberali, il seguente ordine del giorno, in merito a quanto abbiamo prima deciso, in rapporto all'articolo 2 del disegno di legge:

« La 8ª Commissione del Senato impegna il Ministro dell'agricoltura a fissare, d'accordo con la Commissione prevista dal disegno di legge n. 497, in via preventiva e non oltre il mese di aprile di ogni anno, la regolamentazione dell'ammasso volontario dei bozzoli nonchè il prezzo dei bozzoli stessi di produzione dell'annata ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il Governo si compiace con la Commissione per l'approvazione di questo disegno di legge che è stato appoggiato dal Ministero dell'agricoltura, convinto di fare effettivamente gli interessi dei produttori.

Circa l'ordine del giorno presentato dal senatore Fabbri ho una riserva da fare per quanto riguarda il prezzo, perchè vi possono essere tante eventualità, tanti casi particolari che possono non rendere possibile da parte del Ministero la fissazione del prezzo. Salvo questa riserva accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Fabbri, Bosi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, a decorrere dalla campagna 1954, a disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione nazionale ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Per agevolare il collocamento del prodotto ammassato è istituito un fondo, nel quale sarà versata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire 30 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco conferito all'ammasso.

Gli eventuali interessi attivi prodotti dal fondo suddetto saranno portati in aumento dello stesso.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio stabiliranno le modalità che dovranno regolare l'amministrazione del fondo suddetto e disporranno le erogazioni a carico del fondo stesso

per gli scopi di cui al precedente articolo 2, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 4.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per l'industria e il commercio provvederà, con proprio decreto, ad istituire una Commissione composta di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di un rappresentante dell'Ente nazionale serico, di un rappresentante dei produttori di bozzoli, di due rappresentanti sindacali del settore bachiserico, nonché di un rappresentante dei relativi e collegati enti gestori dell'ammasso, di un rappresentante degli industriali filandieri, di un rappresentante degli altri settori industriali serici interessati e di un rappresentante dei commercianti.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina del presidente e del vice presidente della Commissione. Alla carica di presidente potrà anche essere chiamata persona di particolare competenza nel campo serico, non compresa fra i componenti di cui al precedente comma.

La Commissione ha sede presso l'Ente nazionale serico.

Essa avrà il compito di:

1) vigilare sull'osservanza delle norme impartite per la esecuzione dell'ammasso bozzoli, e controllare il regolare andamento dell'ammasso stesso;

2) intervenire nelle contestazioni che dovessero sorgere tra i conferenti, l'ente ammassatore e gli acquirenti per trovare un'equa soluzione delle vertenze;

3) amministrare il fondo costituito con il contributo di cui al precedente articolo 2;

4) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pareri su quanto concerne l'applicazione della presente legge. Analoghi pareri potrà esprimere su richiesta del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 5.

Per l'ammasso dei bozzoli regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati di seta tratta semplice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, sono stabilite nella misura di lire 600 per ogni chilogrammo di prodotto.

Art. 7.

Sui manufatti e sulle confezioni importati dall'estero e costituiti dai filati indicati nel precedente articolo, da soli o in mista con altri filati, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui i manufatti e le confezioni risultano composti.

Art. 8.

L'imposta di fabbricazione sui filati di seta tratta semplice di produzione nazionale continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale sulla base della misura unitaria di imposta vigente nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero e tipo delle bacinelle installate e funzionanti nonchè della durata della lavorazione.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, nuovi canoni di abbonamento nei confronti dei filandieri di seta da calcolarsi al netto della quota parte dei filati esportati all'estero stabilita nel cinquanta per cento della produzione. Nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto dell'esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte

con l'entrata in bilancio del maggiore introito derivante dall'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 10.

La erogazione della somma occorrente per il funzionamento del fondo di cui al precedente articolo 2 non potrà superare per ciascun anno l'ammontare complessivo dei canoni annuali di abbonamento stabiliti in applicazione dell'articolo 8 detratta la somma di cinquanta milioni, per quota parte spettante all'Erario quale canone attualmente riscosso.

Art. 11.

Il Ministro del tesoro provvederà ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 12.

Per i bozzoli prodotti nella campagna 1954 il versamento delle trenta lire per chilogrammo, di cui all'articolo 2, sarà effettuato per le partite che siano state conferite, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, agli ammassi volontari organizzati nella suddetta annata di produzione e che verranno indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le provvidenze che saranno disposte a carico del fondo di cui all'articolo 2 saranno applicabili a tutti i prodotti provenienti da bozzoli di produzione 1954. L'annata di produzione dovrà essere attestata dall'Ente nazionale serico.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari